



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE E LE PARI OPPORTUNITA' 19 marzo 2013, n. 240

“Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, art. 2 -Approvazione “Guida per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato”.

Il giorno 19/03/2013 --in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Benessere sociale e le Pari Opportunità dell’Assessorato alla Welfare

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l’Area di coordinamento **POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’**, tra cui il SERVIZIO Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1829 del 25 settembre 2012 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;

Richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n. 5 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Governance e Terzo Settore Dott. Pierluigi Ruggiero;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

PREMESSO CHE:

- con legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato - si sono stabiliti i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato ed in particolare all'art. 6, comma 1, le regioni e le province autonome sono state incaricate di istituire e disciplinare i registri delle organizzazioni di volontariato;
- con legge regionale della Puglia 16 marzo 1994, n. 11 - Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato - l'amministrazione regionale ha recepito all'art. 2, quanto prescritto nella legge-quadro, istituendo presso l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali, il Registro Generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nel proprio territorio e che perseguono le finalità negli ambiti d'intervento previsti all'art. 1 della stessa legge n. 11/94.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 24/06/1999, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento, in attuazione del Decreto Legislativo n. 96 del 3/3/1999, con cui il Settore ai Servizi Sociali dell'Assessorato Regionale alla Sanità e ai Servizi Sociali ha provveduto a trasferire ai Comuni, secondo la competenza territoriale, gli atti riguardanti i procedimenti amministrativi anche relativi all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al Registro generale del Volontariato e verifica annuale del mantenimento degli stessi, di cui al comma 2 art. 2. della legge regionale 16 marzo 1994 n. 11.
- le procedure di iscrizione al Registro Generale delle organizzazioni di Volontariato attualmente vigenti seguono quanto prescritto all'art. 2 della predetta L.R. 11/94 di seguito riportate:
 - il legale rappresentante dell'associazione che intende iscriversi al Registro Generale delle Associazioni di Volontariato redige, in carta semplice, apposita domanda d'iscrizione corredata della documentazione prevista dalla legge regionale n. 11/1994, inviandola al competente ufficio comunale ove ha sede legale l'associazione;
 - il Comune avvia l'istruttoria e, accertato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sul volontariato in vigore, (legge quadro n. 266/1991, con particolare riferimento agli articoli n. 2, 3 e 5 e legge regionale n. 11/1994), adotta provvedimento formale (Determinazione dirigenziale);
 - il Comune invia la copia conforme della predetta determinazione di accertamento del possesso dei requisiti, al competente Ufficio Governance e Terzo Settore del Servizio Benessere Sociale e Pari Opportunità, il quale, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. 11/94, provvede all'iscrizione, tramite atto dirigenziale, nell'apposito Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato;
 - ai fini della revisione periodica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/1994, entro il 30 aprile di ogni anno, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro inviano al Comune in cui hanno sede legale, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, una copia del bilancio consuntivo e la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti, ai fini dell'iscrizione al Registro regionale. La mancata presentazione della documentazione richiesta, a seguito di formale diffida ad ottemperare a tale obbligo, da parte del Comune competente per territorio, costituisce accertamento della perdita dei requisiti, da formalizzare con apposito provvedimento. Tale provvedimento propone la cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal Registro generale, al competente ufficio regionale il quale, previa verifica, con proprio atto dirigenziale rende esecutiva la cancellazione.
- con nota protocollo n. 3363 del 29/04/2002, in seguito confermata dalla nota protocollo n. 3063 del 23/09/2008, questo Servizio ha disposto che i Comuni debbono inviare alla Regione gli eventuali aggiornamenti per la modifica del database del registro regionale ed entro il 30 settembre di ogni anno, l'esito della revisione periodica di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 11/94.

VISTO

- il Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, vengono introdotti nel nostro ordinamento i principi dell'Agenda digitale, in particolare si creano nuovi incentivi per l'utilizzo delle tecnologie digitali nei processi amministrativi per fornire servizi ai cittadini;
- la determinazione dirigenziale n. 637 del 27.10.2009 con cui è stata affidata alla Società InnovaPuglia

S.p.A. la realizzazione di un progetto relativo allo sviluppo di una soluzione ICT a supporto della semplificazione amministrativa delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi e delle strutture, di cui al Regolamento 19 gennaio 2007, n. 4, nonché alla gestione e alla tenuta dei registri istituiti presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, di cui agli articoli n. 53 della legge regionale n. 19/2006, n. 2 della legge regionale n. 11/1994 e n. 3, comma 1 della legge regionale n. 39/2007, con conseguente sottoscrizione di apposita convenzione (n. 11406 di Rep. del 26.02.2010);

CONSIDERATO CHE:

- per poter avviare sia dal punto di vista formale che sostanziale le procedure on-line di iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, è necessario portare a compimento in ordine temporale le seguenti fasi:

1. consolidamento e aggiornamento del data base attualmente disponibile delle odv iscritte al Registro Generale del Volontariato;
2. avvio entro maggio 2013 della fase di sperimentazione della procedura on-line d'iscrizione al suddetto Registro;
3. organizzazione delle sessioni di formazione a livello provinciale alle quali prenderanno parte sia i funzionari comunali titolari dei procedimenti istruttori per l'iscrizione al Registro, sia i Centri Servizi per il Volontariato provinciali incaricati di accompagnare le odv durante la fase transitoria di sperimentazione;
4. all'esito positivo della fase di sperimentazione che terminerà presumibilmente entro settembre, avvio a regime, da formalizzare con apposito atto, della gestione on line mediante piattaforma web della procedura d'iscrizione al Registro Generale del Volontariato.

- nella riunione dell'Osservatorio Regionale del Volontariato del 10/04/2012, come si evince dal verbale redatto nella stessa data e agli atti dell'ufficio, è stata discussa e approvata la "Guida per l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato" come confermato nella seduta dell'Osservatorio del 5 marzo 2013, tale documento strutturato ed esplicativo, è funzionale a chiarire tutti gli aspetti di natura procedurale e sostanziale che caratterizzano l'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di Volontariato;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'avvio per la messa a regime della soluzione ICT progettata da InnovaPuglia per la gestione mediante piattaforma web delle procedure d'iscrizione al Registro Generale delle Associazioni di Volontariato, di approvare la "Guida per l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che orienti rispetto alle procedure e alle prassi sia i soggetti coinvolti nei procedimenti istruttori sia le organizzazioni di volontariato che intendono iscriversi al suddetto registro regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE
E LE PARI OPPORTUNITA'

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la "Guida per l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
4. il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto all'Albo degli atti dirigenziali del Servizio;
 - b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - e) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate e un allegato (A) di n° 40 facciate è adottato in originale.

La Dirigente Servizio Politiche per il
Benessere delle Persone e le Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca Zampano